

Niente contraddittorio preventivo per gli atti della riscossione coattiva

Tributi

Il Dm attuativo si riferisce alle pretese erariali ma detta indicazioni utili ai Comuni

Escluse dall'obbligo anche le violazioni che emergono dalle banche dati catastali

Pasquale Mirto

Con decreto del viceministro dell'Economia del 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, sono stati individuati «gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, e di pronta liquidazione», esclusi dal contraddittorio preventivo, ma solo per l'amministrazione finanziaria.

Rimangono non disciplinati quelli dei Comuni, e le ragioni sono indicate

nel preambolo del decreto, che richiama i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1 della legge 212/2000. Lì si precisa che le nuove disposizioni dello Statuto, riformato dal Dlgs 219/2023, valgono come principi per gli enti locali, tenuti ad adeguare «i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie»; con l'ulteriore precisazione che i Comuni, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dallo Statuto, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Il decreto fornisce comunque indicazioni utili anche per i Comuni, in quanto, nel disciplinare gli atti esclusi dal contraddittorio, fa riferimento alle violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell'amministrazione, oppure a quelle emerse a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni. Si tratta di casi in cui il coinvolgimento del contribuente non aggiunge ulteriori ele-

menti utili a definire la pretesa.

Traslando questi concetti nei tributi comunali, sono esclusi dal contraddittorio le violazioni che emergono dalla banca dati catastale, come gli omessi versamenti rispetto a fabbricati iscritti in Catasto, o gli omessi versamenti dei tributi dovuti sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti. Sono anche esclusi gli atti della riscossione coattiva, in quanto fanno riferimento a una pretesa già cristallizzata in un atto di accertamento, come gli atti di decadenza delle rateizzazioni, posto che la decadenza va preceduta da un sollecito di pagamento delle due rate non versate nell'arco di sei mesi.

A ben vedere, poi, il decreto è in linea con la nota Ifel del 5 febbraio e con il prototipo di «regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto» del 21 febbraio. Molti comuni, seguendo le indicazioni di Ifel, hanno già approvato il regolamento o adeguato il regolamento generale delle entrate, ma altri hanno preferito aspettare il Dm pensando che

elencasse anche gli atti comunali.

Per questi Comuni va precisato che il regolamento comunale non è soggetto al termine di approvazione dei bilanci (spirato il 15 marzo), in quanto con esso si adempie all'obbligo normativo di recepimento dei principi dello Statuto, senza che la normativa fissi un termine ben preciso per la sua adozione. A differenza dei regolamenti tributari che entrano in vigore dal 1° gennaio anche se approvati successivamente, questo entrerà in vigore dalla sua adozione.

Il Comune potrebbe non approvare nulla, rimanendo comunque obbligato al rispetto dei principi dello Statuto, anche considerando che non possono essere regolamentate tutele inferiori. In questa situazione diventa tutto più incerto – per il mancato adattamento di norme dettate per l'erario ai tributi comunali – e aumenta il rischio di contenzioso, oltre a non evitare quel doveroso rapporto di trasparenza tra fisco comunale e contribuenti.